



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2022/0095(COD)

27.4.2023

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM((2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))

Relatore per parere (*): David Cormand

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile è la prima pietra miliare per rendere il nostro mercato interno realmente sostenibile. L'Europa è riuscita a creare un mercato unico per lo scambio di beni e servizi che rende l'Unione il più grande mercato al mondo. Ora dobbiamo utilizzare questo potere con saggezza per renderlo compatibile con i nostri valori europei.

Il mercato è soggetto a un fallimento dannoso che favorisce gli operatori economici che adottano metodi di produzione e creano prodotti che compromettono l'ambiente e i diritti sociali. Per garantire una concorrenza leale è necessario che le regole di mercato premiano coloro che producono e innovano in linea con i nostri diritti sociali e ambientali.

Il relatore intende garantire che il presente regolamento ci consenta di rimanere entro i limiti del pianeta e di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE. Il presente regolamento deve pertanto sostenere questo livello di ambizione attraverso l'adozione di requisiti ambiziosi in materia di progettazione ecocompatibile e porre fine a modelli imprenditoriali non sostenibili che sono economicamente redditizi solo a scapito delle norme ambientali e dei diritti sociali. Pertanto, l'impatto negativo sulla competitività degli operatori economici non dovrebbe costituire di per sé un ostacolo al conseguimento dei nostri obiettivi di progettazione ecocompatibile.

Inoltre, il relatore ritiene che il regolamento dovrebbe fissare un livello minimo per le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di escludere dal mercato i prodotti meno efficienti. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire requisiti più rigorosi e limitare l'ingresso e l'uso di determinati prodotti sulla base di obiettivi ambientali. Ciò consente un approccio più flessibile al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Data l'urgenza della crisi ambientale e climatica, impedire agli Stati membri di agire a livello locale ritarderà solo l'azione necessaria già molto tardiva. Inoltre è in linea con l'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che agli Stati membri non è impedito di adottare misure di protezione più rigorose in materia ambientale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regolamento, il relatore propone di includere i servizi digitali non collegati a un prodotto. I servizi digitali sono una parte crescente della nostra economia e iniziano a promuoverne la progettazione ecocompatibile. Data la loro natura immateriale, il relatore propone di sviluppare un'etichetta per la progettazione ecocompatibile dei servizi digitali e invita la Commissione a sviluppare una solida metodologia basata sulle migliori pratiche nel settore. Tale etichetta dovrebbe premiare gli attori che sviluppano servizi digitali progettati in modo ecocompatibile e fungere da indicatore per gli appalti pubblici e le scelte degli attori privati.

La Commissione propone di regolamentare i criteri di progettazione ecocompatibile per categoria di prodotti. Il relatore accoglie con favore tale approccio, che consente un'azione legislativa dettagliata. Tuttavia è del parere che alcuni aspetti richiedano disposizioni orizzontali per garantire la progettazione di prodotti realmente durevoli e riparabili. Pertanto propone di introdurre alcuni requisiti orizzontali in materia di durabilità e riparabilità. Un divieto generale delle pratiche di obsolescenza precoce, compresa l'obsolescenza del software, è l'elemento naturale di un regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.

Inoltre, ciò riflette quanto proposto dalla Commissione nel quadro del diritto dei consumatori nella sua proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. È altresì fondamentale che la riparabilità sia al centro delle specifiche di progettazione ecocompatibile vietando determinate progettazioni di prodotti che impediscono la riparazione di un prodotto, ma anche fornendo a tutti gli attori del settore l'accesso agli strumenti giusti e alle informazioni corrette. Il relatore propone pertanto di precisare i criteri che la Commissione dovrà prendere in considerazione nel quadro di un indice europeo di riparabilità, compresi in particolare il prezzo dei pezzi di ricambio e i relativi tempi di consegna. Questi due elementi sono effettivamente al centro delle preoccupazioni degli europei quando si interrogano sulle modalità di ricorso alla riparazione e dovrebbero riflettersi nella metodologia per stabilire tale indice di riparabilità. Da ultimo, ma non meno importante, l'estensione della durata di vita del prodotto cui si applica il requisito di durabilità deve riflettersi nei pertinenti diritti dei consumatori. Il relatore chiede pertanto che la durata delle garanzie legali sia allineata alla durata di vita stimata della categoria di prodotti in ciascun atto delegato.

Il passaporto digitale dei prodotti è un ottimo strumento per la libera circolazione dei dati e la trasparenza delle catene del valore. L'apertura dell'accesso ai dati relativi alla progettazione ecocompatibile dei prodotti a ricercatori, ONG, operatori economici e consumatori interessati consentirà l'apertura di nuovi mercati e la promozione degli attori più virtuosi nel loro settore. Il relatore introduce inoltre l'esclusione della conservazione dei dati personali degli utilizzatori finali dei prodotti al fine di impedire l'istituzione di una sorveglianza generalizzata.

Infine, il relatore propone di apportare alcuni miglioramenti al capo relativo alla vigilanza del mercato del presente regolamento per garantirne l'effettiva applicazione. Propone di imporre agli Stati membri di istituire meccanismi che consentano agli utenti finali di presentare facilmente un reclamo in caso di non conformità; inoltre introduce una serie minima di sanzioni che le autorità di vigilanza del mercato possono applicare agli autori delle violazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la

Emendamento

(4) In assenza di una legislazione a livello dell'Unione sono già emersi svariati approcci nazionali per migliorare la

sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, fornirà tale quadro.

²⁹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso

sostenibilità ambientale dei prodotti, che vanno dagli obblighi di informazione sulla durata della compatibilità del software dei dispositivi elettronici agli obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti durevoli invenduti. Ciò indica che il moltiplicarsi delle iniziative a livello nazionale per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento determinerà verosimilmente una maggiore frammentazione del mercato interno. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, è necessario un quadro normativo *ambizioso* che introduca progressivamente specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il presente regolamento, rendendo applicabile alla gamma più ampia possibile di prodotti l'approccio alla progettazione ecocompatibile stabilito inizialmente dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, fornirà tale quadro.

²⁹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Emendamento

(5) Il presente regolamento contribuirà a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, ridurre i rifiuti e assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma. Esso

dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, **aumentare le** possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio.

dovrebbe disporre l'elaborazione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per favorire la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, **garantire** possibilità di ricondizionamento e manutenzione, affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare la loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, ridurre la generazione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio. ***In tal modo il presente regolamento dovrebbe mirare a sostenere modelli di produzione e di consumo in linea con gli obiettivi generali di sostenibilità dell'Unione, in particolare in materia di clima, ambiente, energia, uso delle risorse e biodiversità. Poiché il presente regolamento stabilirà disposizioni per estendere il ciclo di vita dei prodotti, esso non dovrebbe ostacolare il riutilizzo di componenti o pezzi di ricambio per la riparazione dei prodotti.***

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) L'utilizzo di materie prime rinnovabili può svolgere un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e la fabbricazione di materiali riutilizzabili e riciclabili. In tale contesto, le specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite nel presente regolamento dovrebbero tenere conto delle materie prime utilizzate per fabbricare i prodotti. Il contenuto riciclato o il contenuto di risorse rinnovabili dovrebbero essere ottenuti in modo sostenibile e prodotti nel rispetto della natura.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

(5 quater) Il presente regolamento dovrebbe affrontare diverse pratiche legate all'obsolescenza precoce dei prodotti. Tali pratiche comprendono le pratiche di obsolescenza programmata, da intendersi come una politica commerciale che prevede la programmazione o progettazione intenzionale di un prodotto con una durata di vita ridotta, in modo che diventi prematuramente obsoleto o non più utilizzabile dopo un certo periodo di tempo. L'adozione di pratiche che portano ad abbreviare la durata di vita di un prodotto o l'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro, le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti di materiali. Di conseguenza, il loro superamento ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"³⁰, ha **accolto con favore** la **promozione** di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 2021²¹, esso ha approvato l'agenda presentata dalla Commissione nel suddetto piano d'azione. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 2020³², ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.

³⁰ P9_TA(2020)0318.

³¹ P9_TA(2021)0040.

³² 13852/20.

Emendamento

(6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2020 "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"³⁰, ha **chiesto di definire un quadro appropriato per garantire** la **fabbricazione** di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Nella relazione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, adottata il 16 febbraio 2021²¹, esso ha approvato l'agenda presentata dalla Commissione nel suddetto piano d'azione. Secondo il Parlamento europeo la transizione verso un'economia circolare può fornire soluzioni per affrontare le attuali sfide ambientali e la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Anche il Consiglio, nelle conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" adottate l'11 dicembre 2020³², ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative nell'ambito di un quadro strategico globale e integrato in materia di prodotti sostenibili che promuova la neutralità climatica, l'efficienza energetica e delle risorse e un'economia circolare non tossica, tuteli la salute pubblica e la biodiversità e responsabilizzi e protegga i consumatori e gli acquirenti pubblici.

³⁰ P9_TA(2020)0318.

³¹ P9_TA(2021)0040.

³² 13852/20.

Emendamento 7
Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di creare un quadro normativo efficace e adeguato alle esigenze future, è necessario disporre l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. In tal modo la Commissione, all'atto di definire le priorità per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe essere in grado di tenere conto della gamma più ampia possibile di prodotti, massimizzando così l'efficacia delle specifiche. Se necessario, in sede di elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere previste determinate esenzioni, ad esempio per i prodotti con scopi particolari che non potrebbero essere raggiunti se i prodotti fossero conformi alle specifiche. È inoltre opportuno prevedere esenzioni al livello del quadro per i prodotti per i quali è già chiaro che le specifiche di progettazione ecocompatibile non sarebbero adeguate o se altri quadri prevedono l'elaborazione di specifiche di questo tipo. Ciò dovrebbe valere per gli alimenti e i mangimi quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, i medicinali per uso umano quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, i medicinali veterinari quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, le piante, gli animali e i microrganismi vivi, i prodotti di origine umana e i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

Emendamento

(11) Al fine di creare un quadro normativo efficace e adeguato alle esigenze future, è necessario disporre l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile per tutti i beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. In tal modo la Commissione, all'atto di definire le priorità per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe essere in grado di tenere conto della gamma più ampia possibile di prodotti, massimizzando così l'efficacia delle specifiche. ***È essenziale evitare la duplicazione o la sovrapposizione della regolamentazione.*** Se necessario, in sede di elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere previste determinate esenzioni, ad esempio per i prodotti con scopi particolari che non potrebbero essere raggiunti se i prodotti fossero conformi alle specifiche. È inoltre opportuno prevedere esenzioni al livello del quadro per i prodotti per i quali è già chiaro che le specifiche di progettazione ecocompatibile non sarebbero adeguate o se altri quadri prevedono l'elaborazione di specifiche di questo tipo. Ciò dovrebbe valere per gli alimenti e i mangimi quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, i medicinali per uso umano quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, i medicinali veterinari quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, le piante, gli animali e i microrganismi vivi, i prodotti di origine umana e i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁴⁵ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁴⁵ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire

Emendamento

(13) Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurarne la libera circolazione nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero in linea di principio applicarsi a gruppi di prodotti, quali lavatrici o lavasciuga. Per massimizzare l'efficacia delle specifiche di progettazione ecocompatibile e migliorare in modo efficiente la sostenibilità ambientale dei prodotti, dovrebbe anche essere possibile elaborare una o più specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali per una gamma più ampia di gruppi di prodotti, quali gli apparecchi elettronici o i prodotti tessili. È opportuno stabilire

specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche.

specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali se le analogie tecniche dei gruppi di prodotti consentono di migliorarne la sostenibilità ambientale sulla base delle stesse specifiche. ***Tali specifiche orizzontali dovrebbero tenere conto dei potenziali benefici ambientali derivanti dall'utilizzo di un caricabatterie standardizzato per diversi prodotti. Pertanto, i gruppi di prodotti che presentano analogie tecniche, ad esempio gli utensili per il giardinaggio e i trapani elettrici o i prodotti protetti dall'umidità e dall'infiltrazione di acqua, dovrebbero essere dotati di caricabatterie standardizzati.***

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Nell'adottare atti delegati la Commissione dovrebbe precisare il periodo di attuazione di ciascun atto delegato e concedere agli operatori economici tempo sufficiente per prepararsi. Tale periodo dovrebbe essere adattato in funzione delle specifiche delle categorie di prodotti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di

(19) Al fine di tenere conto della diversità dei prodotti, la Commissione dovrebbe scegliere i metodi per valutare l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e, se del caso, svilupparli ulteriormente sulla base della natura del prodotto, dei suoi aspetti più rilevanti e dei suoi impatti nel ciclo di

vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione⁵⁶, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti e nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per **introdurre criteri obbligatori per gli appalti pubblici e divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.**

⁵⁶ Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

vita. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita con la valutazione dell'elaborazione delle specifiche della direttiva 2009/125/CE e dei costanti sforzi volti a sviluppare e migliorare gli strumenti di valutazione basati su dati scientifici, quali l'aggiornamento della metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e il metodo dell'impronta ambientale di prodotto di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione⁵⁶, anche in relazione allo stoccaggio temporaneo del carbonio, nonché delle norme definite dalle organizzazioni di normazione internazionali ed europee, anche per quanto riguarda l'efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia. **Dovrebbero essere presi in considerazione anche altri metodi scientificamente convalidati e verificabili basati su norme tecniche internazionali o norme tecniche europee.** Basandosi su questi strumenti e, ove necessario, avvalendosi di studi specifici, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente gli aspetti della circolarità (come la durabilità, la riparabilità, compreso un sistema di punteggio relativo alla riparabilità, l'individuazione delle sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e il riciclaggio) nella valutazione dei prodotti e nella definizione delle specifiche di progettazione ecocompatibile, così come dovrebbe sviluppare eventuali metodi o strumenti nuovi. Potrebbero inoltre essere necessari nuovi approcci per **i** divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

⁵⁶ Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *Nel precisare il formato delle istruzioni che i fabbricanti devono fornire, la Commissione dovrebbe garantire che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute e della sicurezza umane.*

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per trasmettere informazioni su altri

(26) Tra gli obblighi di informazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbe figurare l'obbligo di rendere disponibile un passaporto del prodotto. Il passaporto del prodotto è uno strumento importante per mettere le informazioni a disposizione dei soggetti nell'intera catena del valore, e la sua disponibilità dovrebbe migliorare sensibilmente la tracciabilità da un punto all'altro della catena del valore di un prodotto. Il passaporto del prodotto dovrebbe tra l'altro aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli migliorando l'accesso alle informazioni sui prodotti di loro interesse, consentire ad altri operatori economici della catena del valore, quali riparatori **professionisti, ricondizionatori** o riciclatori, di accedere alle informazioni utili e permettere alle autorità nazionali competenti di svolgere le loro funzioni. A tal fine il passaporto del prodotto non dovrebbe sostituire ma affiancare le forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o nell'etichetta. Il passaporto del prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per

aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.

trasmettere informazioni su altri aspetti della sostenibilità applicabili al gruppo di prodotti in causa a norma di altra legislazione dell'Unione.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) *Il passaporto digitale del prodotto dovrebbe essere concepito in modo sicuro e tenere conto del fatto che le informazioni possono costituire un segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943.*

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Per orientare i consumatori verso scelte più sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore.

(39) Per orientare i consumatori verso scelte più sostenibili, le etichette dovrebbero fornire, se imposto dagli atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento, informazioni che consentano un efficace confronto dei prodotti, ad esempio indicando le classi di prestazione ***in termini di riparabilità, durabilità o sostenibilità globale con l'obiettivo di pervenire a un'etichetta unica***. Per quanto riguarda nello specifico i consumatori, le etichette fisiche possono costituire una fonte supplementare di informazioni presso il luogo di vendita. Esse possono fornire ai consumatori un rapido orientamento visivo per distinguere i prodotti in base alle loro prestazioni rispetto a un parametro di prodotto specifico o a un insieme di parametri di prodotto. Ove opportuno, le etichette fisiche dovrebbero inoltre consentire l'accesso a informazioni supplementari recando riferimenti specifici quali indirizzi

Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.

di siti web, codici QR dinamici, collegamenti a etichette online o altri mezzi opportuni orientati al consumatore. Nel relativo atto delegato la Commissione dovrebbe stabilire il modo più efficace per esporre le etichette, anche nel caso delle vendite a distanza online, tenendo conto delle implicazioni per i clienti e gli operatori economici e delle caratteristiche dei prodotti. La Commissione può anche disporre che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta che imita le etichette previste dal presente regolamento.

Emendamento

(41) I consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli che potrebbero ostacolare la scelta di prodotti più sostenibili. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l'immissione sul mercato dei prodotti muniti di un'etichetta che imita le etichette previste dal presente regolamento. ***Per contro, l'apposizione di ulteriori etichette, come il marchio di qualità ecologica dell'UE o altri marchi di tipo 1 esistenti, non dovrebbe essere considerata fuorviante.***

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁴ in

Emendamento

(59) È essenziale che i mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è imposto un obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁴ in

relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. ***Per migliorare ulteriormente la cooperazione volta a contrastare i contenuti illegali connessi ai prodotti non conformi***, il presente regolamento ***dovrebbe prevedere obblighi concreti per mettere in pratica tale cooperazione nei mercati online. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online, al fine di individuare i prodotti non conformi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i mercati online dovrebbero concedere l'accesso alle proprie interfacce. Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero anche dover recuperare dati dai mercati online.***

relazione ai prodotti disciplinati da tale regolamento, compresi i prodotti per i quali sono stabilite specifiche di progettazione ecocompatibile. ***Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e i nuovi mezzi di vendita, gli obblighi di conformità dal momento della progettazione stabiliti per i fornitori dei mercati online all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi ai fini delle informazioni richieste dall'articolo 25 e dall'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, per i requisiti stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. L'applicazione di tali obblighi dovrebbe essere soggetta alle norme di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori dei mercati online dovrebbero utilizzare almeno il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Il punto di contatto unico di cui al presente regolamento potrebbe essere identico al punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, senza compromettere l'obiettivo di affrontare in modo rapido e specifico le questioni legate alla sicurezza dei prodotti.***

⁷⁴Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

⁷⁴Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione

(68) In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità.

Emendamento

(68) ***L'attuale quadro dell'UE in materia di normazione, che si basa sui principi del cosiddetto "nuovo approccio" e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro per elaborare norme che conferiscono presunzione di conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.*** In assenza di ***riferimenti pertinenti a*** norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni, ***mediante l'adozione di atti di esecuzione,*** dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata ***e il termine prescritto non può essere rispettato.*** Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando non è raggiunta la qualità richiesta. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Anche il rispetto delle specifiche comuni dovrebbe conferire la presunzione di conformità. ***Al fine di garantire l'efficienza, la Commissione dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi nel processo di definizione delle specifiche comuni applicabili alle specifiche di progettazione ecocompatibile del presente regolamento.***

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è

Emendamento

(88) Far rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile è

fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile.

fondamentale per garantire la parità di concorrenza nel mercato dell'Unione e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto il regolamento (UE) 2019/1020, che definisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali sono elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile a norma del presente regolamento, nella misura in cui quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto. Al fine di ridurre i livelli problematici di non conformità dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, di prevenire meglio la non conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile future e tenendo conto dell'ambito di applicazione più ampio e della maggiore ambizione del presente regolamento rispetto alla direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni supplementari specifiche a integrazione del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Tali disposizioni supplementari specifiche dovrebbero mirare a rafforzare ulteriormente la pianificazione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative degli Stati membri e dovrebbero fungere da ulteriori strumenti di cui la Commissione si avvale per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato adottino misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile *e, se del caso, ripristinare la conformità.*

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione

(90) Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre **la** non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento

(90) Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d'azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre **o porre fine alla** non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, il piano d'azione dovrebbe far parte delle strategie nazionali di vigilanza del mercato adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione

(91) Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati **o** gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non conformità.

Emendamento

(91) Le priorità della vigilanza del mercato a norma del presente regolamento dovrebbero essere individuate sulla base di criteri obiettivi, quali i livelli di non conformità osservati, gli impatti ambientali derivanti dalla non conformità **o il numero di reclami ricevuti**. Le attività previste per affrontare le priorità dovrebbero a loro volta essere proporzionate ai fatti che hanno portato le priorità a essere individuate come tali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare i prodotti e le prescrizioni che gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari ai fini della vigilanza del mercato nel contesto dei loro piani d'azione che individuano le priorità per la vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e le attività previste per ridurre la non

conformità.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione

(94) Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre **la** non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.

Emendamento

(94) Per rafforzare ulteriormente il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato, il gruppo di coordinamento amministrativo (ADCO, administrative cooperation group) istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, al fine di determinare i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari per la vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre **o porre fine alla** non conformità, riunirsi a intervalli regolari e individuare le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui occorre tenere conto nei piani d'azione degli Stati membri, le priorità per l'erogazione del sostegno dell'Unione e le specifiche di progettazione ecocompatibile che sono interpretate in modo disomogeneo e danno luogo a distorsioni del mercato.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione

(95) Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di

Emendamento

(95) Per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti ad assicurare che siano adottate misure adeguate per evitare il mancato rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, avvalersi delle misure di sostegno di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione dovrebbe organizzare e, se del caso, finanziare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune, investimenti congiunti in capacità di

vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, *ove necessario* per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.

vigilanza del mercato e attività di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di notifica e degli organismi notificati. Inoltre la Commissione, per garantire l'applicazione armonizzata delle specifiche di progettazione ecocompatibile, dovrebbe stilare orientamenti su come applicare e far rispettare le specifiche.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, *dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) agli oggetti d'arte o da collezione e agli oggetti di antiquariato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto normalmente immesso

Emendamento

(16) "rifabbricazione": il processo industriale in cui il prodotto è ottenuto *o modificato in maniera sostanziale* da oggetti che sono rifiuti, prodotti o componenti e in cui è apportata al prodotto almeno una modifica che incide sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o

sul mercato con una garanzia commerciale;

sul tipo di prodotto normalmente immesso sul mercato con una garanzia commerciale **e tale da richiedere una nuova valutazione della conformità per garantire la conformità ai requisiti di legge applicabili;**

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

(17) "miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità o **dell'estetica** del prodotto;

Emendamento

(17) "miglioramento": il cambiamento in meglio della funzionalità, delle prestazioni, della capacità o **della sicurezza** del prodotto;

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza o un aggiornamento della funzionalità o di una caratteristica, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

(18) "ricondizionamento": la preparazione o modifica di un oggetto che è un rifiuto o un prodotto per ripristinarne **le prestazioni o** la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, della gamma di prestazioni e della manutenzione previsti

Emendamento

(18) "ricondizionamento": la preparazione o modifica di un oggetto che è un rifiuto o un prodotto per ripristinarne la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato, della gamma di prestazioni e della manutenzione previsti

originariamente in sede di progettazione, o per soddisfare le norme tecniche o i requisiti normativi applicabili, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;

originariamente in sede di progettazione, o per soddisfare le norme tecniche o i requisiti normativi applicabili, da cui risulta un prodotto pienamente funzionale;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) "riparatore professionista": la persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione o manutenzione di un prodotto, indipendentemente dal fatto che tale persona operi all'interno del sistema di distribuzione del fabbricante o in modo indipendente;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare **come previsto**, in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante ne impedisce il funzionamento;

(21) "durabilità": la capacità del prodotto di funzionare in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione, fino al momento in cui un evento limitante ne impedisce il funzionamento;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo che non è stato venduto o è stato restituito dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;

(37) "prodotto di consumo invenduto": il prodotto di consumo che non è stato venduto **ed è idoneo al consumo o alla vendita, compresi surplus, scorte in eccesso, eccedenze, rimanenze e campioni**, o il prodotto di consumo che è stato restituito dal consumatore in virtù del suo diritto di recesso conformemente

all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE;

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 55

Testo della Commissione

(55) "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza **un software, compreso un sito web, una parte di sito web o un'applicazione**, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

Emendamento

(55) "mercato online": il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza **un'interfaccia online** che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(55 bis) "interfaccia online": qualsiasi software, compreso un sito web, una parte di sito web o un'applicazione, incluse le applicazioni mobili;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti per motivi di non conformità agli obblighi nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I per i quali un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 dispone che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, **obblighi di informazione o né specifiche di**

4. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti per motivi di non conformità agli obblighi nazionali riguardo ai parametri di prodotto di cui all'allegato I per i quali un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 dispone che non è necessario stabilire specifiche di prestazione.

prestazione né obblighi di informazione.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.

Emendamento

All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari, ***incluso un approccio basato sulla valutazione dei rischi***, alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti delegati concedono agli operatori economici un tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione delle nuove specifiche.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, di mettere a disposizione della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato in formato digitale ***e senza***

(a) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, di mettere a disposizione della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato in formato digitale parti della

alcuna richiesta previa parti della documentazione tecnica relativa al prodotto;

documentazione tecnica relativa al prodotto;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di mettere a disposizione della Commissione informazioni sui quantitativi di un prodotto disciplinato da tali atti delegati immessi sul mercato o messi in servizio;

Emendamento

(b) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, di mettere a disposizione della Commissione informazioni sui quantitativi di un prodotto disciplinato da tali atti delegati immessi sul mercato o messi in servizio; ***quando non sono disponibili dati precisi per una specifica categoria di prodotto, sono messi a disposizione quantitativi stimati;***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, di raccogliere, rendere anonimi o comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui alla lettera c);

Emendamento

(d) imponendo ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori, conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, di raccogliere, rendere anonimi o comunicare alla Commissione i dati generati durante l'uso di cui alla lettera c), ***tenendo conto nel contempo degli aspetti inerenti alla vita privata;***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 3 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) specificando la metodologia per valutare la riparabilità di un prodotto, definire le classi di prestazione indicate

dal punteggio di riparabilità, tra l'altro, e definire le categorie di prodotto alle quali si applica tale punteggio.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione, in funzione dei gruppi di prodotti e tenendo in debita considerazione tutte le fasi del loro ciclo di vita, stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di migliorare gli aspetti del prodotto seguenti:

Emendamento

1. La Commissione, in funzione dei gruppi di prodotti e tenendo in debita considerazione tutte le fasi del loro ciclo di vita, stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile al fine di migliorare gli aspetti del prodotto seguenti, ***tenendo conto nel contempo delle eventuali interdipendenze e compromessi tra tali aspetti:***

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1;

Emendamento

ii) la legislazione pertinente dell'Unione, compresa la misura in cui vi sono affrontati gli aspetti del prodotto pertinenti di cui al paragrafo 1, ***al fine di garantire la coerenza ed evitare la duplicazione o la sovrapposizione delle specifiche;***

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di finanziamento europei. Nell'eseguire la valutazione d'impatto la

Emendamento

(b) effettua una valutazione d'impatto basata sui migliori dati e analisi disponibili, ***sulle opportune consultazioni, anche di gruppi di esperti,*** e, se del caso, su studi e risultati di ricerca supplementari prodotti nell'ambito dei programmi di

Commissione assicura che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza. L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti più significativi tra quelli elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto;

finanziamento europei. Nell'eseguire la valutazione d'impatto la Commissione assicura che la profondità dell'analisi degli aspetti del prodotto di cui al paragrafo 1 sia proporzionata alla loro importanza **e valuta la loro fattibilità economica.**

L'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile relative agli aspetti più significativi tra quelli elencati al paragrafo 1 non deve essere indebitamente ritardata da incertezze circa la possibilità di stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile per migliorare altri aspetti del prodotto;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

Emendamento

(a) non si producono ripercussioni negative significative sulla funzionalità **e la sicurezza** del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli attori della catena di approvvigionamento forniscono le informazioni necessarie di cui dispongono per consentire agli operatori economici di conformarsi alle specifiche di prestazione e agli obblighi di informazione di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione pubblica gli studi *e* le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.

Emendamento

8. La Commissione pubblica *senza indebiti ritardi* gli studi, le analisi *e le valutazioni d'impatto* pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Le specifiche di progettazione ecocompatibile lasciano impregiudicata l'efficace applicazione delle prescrizioni in materia di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità stabilite in altri atti legislativi dell'Unione e sono interpretate in modo da non compromettere tale applicazione.*

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Divieto di obsolescenza prematura dei prodotti

La Commissione vieta le pratiche individuate e note che si traducono in una riduzione della durata di vita di un prodotto nell'ambito delle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, se del caso.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. *Se del caso, sulla base dei dati forniti nella valutazione d'impatto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi di informazione sulla prestazione del prodotto relativa alla riparabilità assumono la forma di un punteggio di riparabilità per consentire agli utilizzatori finali di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti. La metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti è sviluppata in base alle specificità delle categorie di prodotti e specificata nel pertinente atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Tale atto delegato definisce inoltre il contenuto e la presentazione dell'etichetta contenente il punteggio di riparabilità, se del caso, conformemente all'articolo 14, utilizzando un linguaggio e pittogrammi chiari e di facile comprensione, al fine di evitare un sovraccarico di informazioni per i consumatori.*

Se disponibile, la metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti può includere altri aspetti pertinenti di un prodotto, quali la durabilità, l'affidabilità o la solidità, ed essere ulteriormente specificata nel pertinente atto delegato tenendo conto delle specificità della categoria di prodotto.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione

Emendamento

7. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione

sul mercato o messo in servizio.

sul mercato o messo in servizio,
**conformemente ai requisiti di accessibilità
di cui alla direttiva (UE) 2019/882.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) se il passaporto del prodotto debba corrispondere al modello, al lotto o all'articolo;

Emendamento

(d) se il passaporto del prodotto debba corrispondere al modello, al lotto o, **se del caso**, all'articolo;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) le modalità in cui **il** passaporto del prodotto **è reso accessibile** ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza;

Emendamento

(e) le modalità in cui **le informazioni non riservate contenute nel** passaporto del prodotto **sono rese accessibili** ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, **conformemente alla direttiva (UE) 2019/882;**

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, riparatori, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento

(f) i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso, compresi clienti, utilizzatori finali, fabbricanti, importatori e distributori, rivenditori, **professionisti del ricondizionamento**, riparatori **professionisti**, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti, organizzazioni di interesse pubblico, **ricercatori** e la Commissione, o qualsiasi

organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, riparatori, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento

(g) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto del prodotto, e quali informazioni possono inserire o aggiornare, compresi fabbricanti, **professionisti del ricondizionamento**, riparatori **professionisti**, professionisti della manutenzione, rifabbricanti, riciclatori, autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e

Emendamento

(b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti ***nell'ambito di un unico strumento***; e

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore.

Emendamento

(c) migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore ***senza compromettere la sicurezza dei dati degli operatori economici***;

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono pertinenti ai fini della valutazione della sostenibilità dei prodotti e per garantire la libera circolazione nel mercato interno.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) se del caso, si basa su altre banche dati dei prodotti, interagisce con esse e fornisce un punto di accesso unico per gli operatori economici;

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;

(d) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono **aggiornata**, basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 10;

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) i dati personali relativi all'utilizzatore finale del prodotto non sono conservati nel passaporto del

prodotto né estrapolati dallo stesso;

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi *dalla* richiesta *del rivenditore*.

Emendamento

3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori *e ai mercati online* una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi *dal ricevimento della* richiesta.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;

Emendamento

c) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati *e tenuti aggiornati* dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;

Emendamento

(c) il modo in cui l'etichetta è presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26 e, *se del caso, dei requisiti applicabili stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/882, nonché* delle implicazioni per gli operatori economici interessati;

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, assumono la forma di un'etichetta unica, in un formato appropriato e riguardante gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che sono pertinenti per i consumatori, per ciascuna categoria di prodotti, se del caso.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti o delle specifiche in questione.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti, ***della complessità delle informazioni da fornire*** o delle specifiche in questione.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare

7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni ***in formato digitale*** che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare

e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii). ***Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano inoltre il periodo durante il quale tali istruzioni sono rese accessibili online. Tale periodo non è inferiore a 10 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato.***

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Nel fornire le istruzioni di cui al paragrafo 7, il fabbricante presenta tali informazioni in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che il consumatore o l'utilizzatore finale possa accedervi in qualsiasi momento.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 21 –paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Su richiesta del consumatore o di un altro utilizzatore finale al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. *Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 possono specificare, in casi debitamente giustificati, che talune informazioni concise facenti parte delle istruzioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo possono essere fornite in formato cartaceo.*

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano **immediatamente** le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano **senza indebito ritardo** le misure correttive necessarie per renderlo conforme, **ovvero per** ritirarlo o richiamarlo **immediatamente**, secondo i casi.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *I fabbricanti istituiscono canali di comunicazione accessibili al pubblico, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale*

non conformità dei prodotti.

I fabbricanti adottano le misure appropriate qualora ritengano che vi sia un caso di non conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ne informano le autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni solo per il tempo necessario ai fini del presente regolamento e lo mettono a disposizione su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione **entro 10** giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.

Emendamento

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione **il prima possibile e non oltre 15** giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti **entro 10** giorni dal ricevimento della richiesta;

Emendamento

(d) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti **il prima possibile e non oltre 15** giorni dal ricevimento della richiesta;

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Emendamento

4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. ***Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia.***

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano ***immediatamente*** le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano ***senza indebito ritardo*** le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ***ovvero per*** ritirarlo o richiamarlo ***immediatamente***, secondo i casi.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione **entro 10** giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione **il prima possibile e non oltre 15** giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento

(b) il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni, per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che tali istruzioni siano chiare, comprensibili e leggibili e includano almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabilite nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4; **gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia;**

(c) non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.

(c) non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta ***in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile.***

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta.

Emendamento

(b) non fornisce né espone altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti riguardo alle informazioni contenute nell'etichetta. ***Tali limitazioni non pregiudicano l'uso del marchio Ecolabel UE e di altri marchi di qualità ecologica di tipo I stabiliti negli Stati membri, a condizione che tali marchi soddisfino i criteri della [iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali].***

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei mercati online ***e dei motori di ricerca online***

Emendamento

Obblighi dei mercati online

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***La cooperazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i mercati online e ai fini del presente regolamento, consiste in particolare nel:***

Emendamento

1. I mercati online ***cooperano***, ai fini del presente regolamento, ***con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora***

ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.

- (a) cooperare per assicurare misure di vigilanza del mercato efficaci, anche evitando di porre ostacoli a tali misure;*
- (b) informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa;*
- (c) istituire uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che i mercati online hanno ritirato sulla base del presente articolo;*
- (d) consentire agli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato di accedere alle loro interfacce per individuare i prodotti non conformi;*
- (e) su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, se i mercati online o i venditori online hanno posto ostacoli tecnici all'estrazione di dati dalle loro interfacce online, consentire alle autorità di recuperare i dati ai fini della conformità dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.*

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini delle prescrizioni di cui all'[articolo 22, paragrafo 7,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali], i mercati online progettano e organizzano le loro interfacce online in modo da consentire ai rivenditori di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 25 e agli operatori economici di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente

Emendamento

soppresso

regolamento.

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni devono poter essere fornite per ciascun prodotto offerto e visualizzate o rese comunque facilmente accessibili ai clienti nell'elenco dei prodotti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

In particolare, se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 prevedono che i messaggi pubblicitari visivi online di determinati prodotti siano accompagnati da informazioni elettroniche online da visualizzare sul dispositivo di visualizzazione, i mercati online consentono ai rivenditori di mostrare tali informazioni. Questo obbligo si applica anche ai motori di ricerca online e ad altre piattaforme online che forniscono messaggi pubblicitari visivi online per i prodotti in questione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per **tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, il**

Emendamento

3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per **quanto riguarda** un contenuto specifico che si riferisce a **un'offerta di** un prodotto

potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto ***illegale*** specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].

non conforme ***alle specifiche di cui al presente regolamento, il potere di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di rimuovere dalla loro interfaccia online tale contenuto***, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini di cui al paragrafo 3 in conformità dell'[articolo 8] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali].

Emendamento

soppresso

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4.

Emendamento

Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto, ***oppure ne designa uno esistente***, che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 ***e che consenta ai consumatori di comunicare con essi in modo rapido e diretto in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'[articolo **10, paragrafo 1,]** del regolamento (UE) .../... **[legge sui servizi digitali]**.

Emendamento

Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'articolo **11** del regolamento (UE) **2022/2065**.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) informazioni **per identificare** il prodotto, **compreso** il tipo e, **se disponibile, il numero di lotto o di serie e** qualsiasi altro identificatore del prodotto.

Emendamento

(c) informazioni **che consentono l'identificazione del** prodotto, **compresi un'immagine del prodotto,** il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto.

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

Emendamento

Nell'imporre, **su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,** ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione provvede a che i dati risultanti siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione.

La Commissione provvede a che i dati risultanti siano trattati in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione **e che l'eventuale pubblicazione dei dati risultanti sia in forma aggregata.**

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la fattibilità tecnica della registrazione dei dati generati durante l'uso;

Emendamento

(b) la fattibilità tecnica della registrazione dei dati generati durante l'uso, **tenendo conto della cibersicurezza, della protezione dei dati e della conservazione dei dati;**

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

Emendamento

Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento **significativo** delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3. ***Qualora un organismo europeo di normazione adotti una norma armonizzata e la proponga alla Commissione in vista della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta le norme armonizzate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione o le parti di tali atti che contengono le stesse specifiche di progettazione ecocompatibile.***

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi.

Emendamento

1. ***Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE***, le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi, ***pur tenendo conto delle esigenze e delle limitazioni specifiche delle piccole autorità locali.***

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e la Commissione forniscono assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali per migliorare le competenze e riqualificare il personale responsabile degli appalti pubblici verdi.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nello stabilire le prescrizioni in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

2. Nello stabilire le prescrizioni in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici, la Commissione ***consulta, conformemente all'articolo 17, gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi e*** tiene conto dei criteri seguenti:

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.

(b) ***i benefici ambientali e*** la necessità di assicurare una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la fattibilità economica, per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, di acquistare prodotti più ecosostenibili senza incorrere in costi

(c) la fattibilità economica, per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, di acquistare prodotti più ecosostenibili, ***come pure la disponibilità***

sproporzionati.

di tali prodotti sul mercato, senza incorrere in costi sproporzionati.

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare i marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente come criteri di aggiudicazione, specifiche tecniche o condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, in linea con l'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il presente articolo non si applica agli appalti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Ai fini del presente articolo, nello stabilire le prescrizioni relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione effettua una valutazione dettagliata che dimostri in che modo si è tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli, **compresi controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati**, in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024].

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre **la** non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.

Emendamento

(b) le attività di vigilanza del mercato previste per ridurre **o porre fine alla** non conformità riguardo ai prodotti o alle prescrizioni individuati come prioritari, compresi la natura e il numero minimo di controlli da effettuare durante il periodo contemplato dal piano d'azione.

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il numero di reclami ricevuti da utenti finali o da organizzazioni di consumatori o altre informazioni ricevute da operatori economici o media;

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2.

Emendamento

3. La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2. ***Per le categorie di prodotti identificate come ad alto rischio di non conformità, le autorità di vigilanza del mercato intendono tali controlli come comprensivi di controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati.***

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione

La Commissione può adottare atti ***di esecuzione*** recanti l'elenco ***minimo*** dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono ***considerare*** prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione può adottare atti ***delegati conformemente all'articolo 66 per integrare il presente regolamento*** recanti l'elenco dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono ***includere come*** prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) se del caso, le priorità incluse negli atti ***di esecuzione*** di cui all'articolo 59, paragrafo 5.

Emendamento

(d) se del caso, le priorità incluse negli atti ***delegati*** di cui all'articolo 59, paragrafo 5.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni ***sul numero e sulla natura dei controlli effettuati, nonché*** sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione.

Emendamento

3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica ***sia*** una sintesi della relazione, ***sia la relazione stessa***.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) se del caso, consulta i portatori di interessi e gli esperti.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati

Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati

applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere **quanto meno** le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione

Non prima del termine di [otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Emendamento

Non prima del termine di [otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, ***nonché dell'impatto sui costi e sull'accessibilità economica dei prodotti e sulla competitività delle imprese in generale. Tale valutazione prende in considerazione l'introduzione di prescrizioni di natura sociale nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*** La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 699 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 69 bis

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

Il punto 27 dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è sostituito dal seguente:

"27) Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE."

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, sino alla sua adozione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

| Entità e/o persona |
|--|
| The European Consumer Organization - BEUC |
| The European Environmental Bureau - EEB |
| Backmarket |
| E-Bay |
| Business Europe |
| ANEC |
| CEN-CENELEC |
| Syctom |
| Refurbed |
| Privacy International |
| Danish Business Authority |
| European Organization for Packaging and the Environment - EUROOPEN |
| ADEME |
| Halte à l'obsolescence programmée - HOP |
| Avery Dennison |
| Etsy |
| ECOS |
| I fixit |
| Right to repair coalition |

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | | | |
|--|--|--------------|-----------|
| Titolo | Istituzione di un quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abrogazione della direttiva 2009/125/CE | | |
| Riferimenti | COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD) | | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 2.5.2022 | | |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | IMCO 2.5.2022 | | |
| Commissioni associate - annuncio in aula | 15.9.2022 | | |
| Relatore(trice) per parere Nomina | David Cormand 31.8.2022 | | |
| Esame in commissione | 26.10.2022 | 24.1.2023 | 28.3.2023 |
| Approvazione | 25.4.2023 | | |
| Esito della votazione finale | +: -: 0: | 39 1 2 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann | | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Marc Angel, Salvatore De Meo, Ivars Ijabs, Kosma Złotowski | | |
| Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | Colm Markey, Bogdan Rzońca, Maria Walsh | | |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 39 | + |
|-----------|---|
| ECR | Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski |
| ID | Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle |
| PPE | Pablo Arias Echeverría, Salvatore De Meo, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Colm Markey, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Marion Walsmann |
| Renew | Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Róza Thun und Hohenstein |
| S&D | Alex Agius Saliba, Marc Angel, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose |
| The Left | Anne-Sophie Pelletier |
| Verts/ALE | Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak |

| 1 | - |
|-----|---------------|
| ECR | Eugen Jurzyca |

| 2 | 0 |
|----|---------------------|
| ID | Alessandra Basso |
| NI | Miroslav Radačovský |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti